

**Legge federale
sulla concessione di preferenze tariffali a
favore dei Paesi in sviluppo
(Legge sulle preferenze tariffali)¹**

del 9 ottobre 1981 (Stato 1° gennaio 2024)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 28² della Costituzione federale;³
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 1981⁴,
decreta:

Art. 1⁵ Norma

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a concedere ai Paesi in sviluppo preferenze generali sui dazi della tariffa d'uso⁶ (tariffa d'importazione).

² Il Consiglio federale può decidere che i contributi ai fondi di garanzia delle scorte obbligatorie prelevati sulle importazioni di prodotti agricoli in provenienza dai Paesi meno avanzati vengano rimborsati agli importatori. I rimborsi saranno effettuati nell'ambito dei crediti autorizzati.⁷

Art. 2 Competenze del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale determina le merci ed i Paesi beneficianti di preferenze tariffali. Esso stabilisce le aliquote dei dazi come anche, ove occorra, le condizioni di abbassamento dei dazi. Esso emana le disposizioni concernenti l'attestazione dell'origine.

² Se l'applicazione di preferenze tariffali o il rimborso di contributi ai fondi di garanzia delle scorte obbligatorie esplica, sul traffico delle merci, effetti che pregiudicano o che rischiano di pregiudicare interessi economici svizzeri essenziali, oppure dovesse perturbare considerevolmente i flussi commerciali, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigono, modificare o sospendere le preferenze tariffali

RU **1982** 164

¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006, in vigore dal 1° mar. 2007 (RU **2007** 391; FF **2006** 2759).

² [CS **1** 3]. Questa disp. corrisponde all'art. 133 della Costituzione federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).

³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006, in vigore dal 1° mar. 2007 (RU **2007** 391; FF **2006** 2759).

⁴ FF **1981** II 1

⁵ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° mar. 1992 (RU **1992** 512; FF **1991** I 1122).

⁶ RS **632.10**, allegato

⁷ Introdotto dal n. I del DF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° mar. 1997 (RU **1997** 374; FF **1996** III 149).

o cessare di rimborsare i contributi ai fondi di garanzia delle scorte obbligatorie oppure adottare qualsiasi altro provvedimento che giudichi necessario.⁸

Art. 3 Esame periodico

Il Consiglio federale esamina periodicamente se, e ove occorra in qual misura, le preferenze accordate a prodotti provenienti da determinati Paesi beneficiari permangano giustificate rispetto al livello di sviluppo e alla situazione finanziaria e commerciale dei medesimi.

Art. 4 Consultazione e rapporto

¹ Prima di adottare i provvedimenti, il Consiglio federale consulta la Commissione per la politica economica.⁹

² Il Consiglio federale presenta annualmente all'Assemblea federale un rapporto sui provvedimenti adottati.¹⁰ L'Assemblea federale decide circa il loro mantenimento.

Art. 5¹¹ Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge¹² sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° marzo 1982.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° mar. 1997 (RU **1997** 374; FF **1996** III 149).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 9 dic. 2022 sull'adeguamento di leggi in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2022** 843).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 24 mar. 2006 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4097; FF **2006** 1709).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006, in vigore dal 1° mar. 2007 (RU **2007** 391; FF **2006** 2759).

¹² Originariamente emanata sotto forma di DF d'obbligatorietà generale.